Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 748.

Aumento dei limiti di spesa fissati dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, concernente le disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato per i contratti stipulati dal Provveditorato generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1946 e fino al 31 dicembre 1947, i limiti di L. 500.000, L. 150.000 e L. 50.000, fissati rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, concernente le disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato per i contratti stipulati dal Provveditorato generale dello Stato, sono rispettivamente elevati a L. 3.000.000, L. 1.800.000 e L. 600.000.

Resta immutato quanto altro è disposto dal citato regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 luglio 1947, n. 749.

Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per l'indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, 1° novembre 1946, n. 475, e 13 maggio 1947, n. 467, concernenti la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 8 e 5, comma primo, del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5 comma primo dello stesso decreto per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 750.

Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450;

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 434;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, si applicano anche nei confronti del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

Art. 2.

Per il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro l'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, è stabilita nella misura di L. 35 per il personale impiegatizio e di L. 18 per il personale subalterno.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 751.

Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 450;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 434;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7.

Art. 2.

La tabella relativa alle misure della diaria e del supplemento di pernottazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, è sostituita, per il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro dalla seguente:

QUALIFICHE	Diaria	Suppl. di pernottazione	TOTALE
Direttori regionali	610	290	900
Direttori provinciali e segretari regionali	540	280	820
Segretari provinciali, capi servizio, capi sezione	530	270	800
Funzionari	470	240	710
Impiegati di concetto	450	210	660
Impiegati d'ordine	440	190	630
Uscieri, autisti, fattorini	370	180	550

Art. 3.

L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è stabilita, per il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro nella misura:
di L. 11.500 ai direttori regionali;
di L. 9500 ai direttori provinciali, ai segretari regionali, ai capi servizio, ai capi sezione e ai funzionari;
di L. 7500 agli impiegati di concetto, agli impiegati d'ordine, agli uscieri, agli autisti e ai fattorini.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 752.

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636;
Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 luglio 1947 il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — EINAUDI — DEL VECCHIO — TOGNI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di un'agenzia di città in Genova della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Genova, via S. Luca numeri 23, 25 rossi e vico San Sepolcro numeri 7, 9, 11, 13, 15 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di un'agenzia di città in Genova-Sampierdarena del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Genova - Sampierdarena, via Nicolò Barabino numeri 1, 3, 5 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di una filiale in Saonara (Padova) della Banca cooperativa Antoniana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Saonara (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di un'agenzia di città in Catania del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Catania, via Archimede n. 202.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza in Siracusa della Cassa di risparmio V. E. per le Provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio V.E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio V.Æ. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Siracusa, via Piave (ex via Buonriposo) nn. 53-55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3489)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Apertura di uno sportello in Rocca d'Arazzo (Asti) della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire un proprio sportello, con funzionamento bisettimanale, in Rocca d'Arazzo (Asti) alla dipendenza della filiale di Castello d'Annone (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3490)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Acquappesa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Acquappesa, avente sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la speciale procedura di liquidazione, regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il decreto in data 6 maggio 1942, del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con il quale il dott. Pompeo Petrungaro venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che il dott. Petrungaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Roberto Spadafora è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Acquappesa, avente sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

(3488) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Modificazioni ad alcuni articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1939;

Viste le proposte di modificazione allo statuto medesimo deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta, in data 22 maggio 1947;

Decreta:

Gli articoli 6 (2° comma), 10, 11 (nn. 17 e 18), 14 (1° comma), 16 (ultimo comma), 19 (2° comma), 32 (2° comma), 33, 34, 39, 40, 41, 43 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano ente morale con sede in Vigevano (Pavia), sono modificati come segue:

Art. 6 (2° comma). — Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di sconto di cui all'art. 14 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che stabilirà il Consiglio, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

In caso di più adunanze nella stessa giornata sarà assegnata una sola medaglia di presenza.

Art. 11 (n. 17) « sulle operazioni di che all'articolo 44; ».

Art. 11 (n. 18) « sui limiti di autonomia da concedere al Comitato di sconto ed al direttore generale in ordine all'erogazione del credito, nonchè ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione; ».

Art. 14 (1° comma). — Il Comitato di sconto, costituito dal presidente o dal vice presidente, da un consigliere con turno mensile, e dal direttore generale, delibera su tutto quanto vi è espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 (ultimo comma). — La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 (2° comma). — Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Art. 32 (2° comma). — Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare l'emissione dei duplicati, quando si tratti di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 33. — I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio d'amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 34. — I libretti a piccolo risparmio speciale sono emessi con l'osservanza delle vigenti norme in materia.

Art. 39. — Qualora alla scadenza dal vincolo il deposito non venisse ritirato si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 40. — I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 41. — La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 43. — Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso. Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 46. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi la cui solvibilità sia notoria ed indiscussa, ed effetti commerciali, muniti della

sola firma di traenza, emessi da ditte di indiscusso primo ordine, limitatamente però alla somma di lire 1.000.000 per ciascun obbligato e per un ammontare complessivo non superiore al 3 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di sconto di concedere rinnovi previa congrua decurtazione non inferiore però, in via normale, al decimo del debito iniziale, ed eccezionalmente senza decurtazione, e per una volta soltanto.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul Credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuale deroga da richiedersi ai sensi di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3486)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza in Torino del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Torino, in via Tenivelli n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3493)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Reggio Emilia, è ricostituita come segue:

Tamagnini Onofrio, Secchi Luciano, Fornaciari Luigi: in rappresentanza degli industriali;

Mistralli Giuseppe, Melloni Lucia, Peri Dante: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 4 aprile 1947, relativo al divieto alla ditta Borghi Guido - Officine elettromeccaniche « Ignis », con sede in Comerio (Varese), di ampliare le proprie officine elettromeccaniche di Comerio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1947, con il quale alla ditta Borghi Guido Officine elettromeccaniche « Ignis », con sede in Comerio (Varese), è stato vietato ampliare le proprie officine elettromeccaniche di Comerio;

Vista l'istanza della ditta, in data 29 marzo 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto sopracitato;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 aprile 1947, che vieta alla ditta Borghi Guido - Officine elettromeccaniche « Ignis », con sede in Comerio, di ampliare le proprie officine elettromeccaniche di Comerio.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 21 marzo 1947, relativo al divieto alla ditta « Superstar », di Mezzo Angelo, con sede in Torino, di allestire ed attivare, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione e la ricostruzione di pneumatici per autoveicoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1947, con il quale alla ditta « Superstar », di Mezzo Angelo, con sede in Torino, è stato vietato di allestire ed attivare, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione e la ricostruzione di pneumatici per autoveicoli;

Vista l'istanza della ditta, in data 12 maggio 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Visto l'art. 3 del decreto degislativo luogotenenziale sopra ricordato;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 21 marzo 1947, che vieta alla ditta « Superstar », di Mezzo Angelo, con sede in Torino, di allestire ed attivare, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione e la ricostruzione di pneumatici per autoveicoli.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, relativo al divieto alla ditta « R.A.V.I.T. » - Società per l'industria elettrochimica metallurgica, con sede in Milano, di attivare, in Monza, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, con il quale alla ditta « R.A.V.I.T. », Società per l'industria elettrochimica metallurgica, con sede in Milano, è stato vietato attivare, in Monza, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame;

Vista l'istanza della ditta, in data 31 gennaio 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, che vieta alla ditta « R.A.V.I.T. » - Società per l'industria elettrochimica metallurgica, con sede in Milano, di attivare, in Monza, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 26 febbraio 1947, relativo al divieto alla ditta « S.A.C.A. » - Società Anonima Conserve Artegiane e C., di ampliare il proprio stabilimento di Castiglione Mantovano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1947, con il quale alla ditta « S.A.C.A. » - Società Anonima Conserve Artegiani & C., con sede in Mantova, è stato vietato, attivare, nuove attrezzature nel proprio stabilimento di Castiglione Mantovano, per iniziare la produzione delle marmellate e dello sciroppo di sorgo e per aumentare quella delle conserve di pomodoro;

Vista l'istanza della ditta, in data 11 aprile 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 febbraio 1947, per quanto vieta alla ditta « S.A.C.A. » - Società Anonima Conserve Artegiani & C., di ampliare, il proprio stabilimento di Castiglione Mantovano, onde aumentare la produzione della conserva di pomodoro.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 4 aprile 1947, relativo al divieto alla ditta « Marmellate Lenza », oggi, « La Frutticola » in Bolzano, di attivare, in detta località, un impianto per la fabbricazione di marmellate ed affini.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1947, con il quale alla ditta « Marmellate Lenza » oggi, « La Frutticola », società a responsabilità limitata con sede in Bolzano,

è stato vietato, attivare in Bolzano, una fabbrica per la produzione di marmellate ed affini;

Vista l'istanza della ditta, in data 1° giugno 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Visto l'art. 2 del sopracitato decreto;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 aprile 1947, che vieta alla ditta « Marmellate Lenza », oggi, « La Fruttieola », società a responsabilità limitata con sede in Bolzano, di attivare, in detta località, un impianto per la fabbricazione di marmellate ed affini.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Carignano-Carmagnola (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Carignano-Carmagnola (Torino), della estensione di ettari 1500 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada statale Carignano-Carmagnola; strade campestri e torrente Meletta; strada comunale S. Bernardo-Lombriasco; strada Lombriasco-Carignano.

(3527)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rivoli-Rosta (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Rivoli-Rosta (Torino) della estensione di ettari 480 circa, delimitata dalla strada comunale dei due Comuni.

(3528)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montanaro (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montanaro (Torino), della estensione di ettari 1030 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Montanaro-Foglizzo; strada provinciale diramantesi dalla predetta e tendente a S. Benigno; ponte sul torrente Orco; riva sinistra dell'Orco fino alla presa della roggia S. Marco; roggia S. Marco fino alla confluenza del rio Baina; detto rio fino in prossimità dell'abitato di Montanaro; roggia di campagna sino al molino detto di Montanaro.

(3529)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Gassino (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Gassino (Torino), della estensione di ettari 300 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale per Chivasso all'altezza del rio Valle, seguendo detta strada fino alla strada vicinale Cimena; detta strada al traghetto sul Po per Brandizzo; indi riva destra del Po, dal traghetto fino alla confluenza del rio Valle.

(3530)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Poirino (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Poirino (Torino), della estensione di ettari 800 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada statale n. 29 da Poirino a Fralorno; strada provinciale Pralorno Carmagnola fino al bivio strada comunale Poirino S. Stefano Roero; da questa a Poirino.

(3531)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6795 in data 2 agosto 1947, l'ing. Angelo Foiadelli, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como.

(3523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa reduci e mutilati « Co.Re.Mu. » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1947, il dott. Nicola Castelli è stato nominato commissario della Società cooperativa reduci e mutilati « Co.Re.Mu » con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Ercole Marazza, dimissionario.

(3467)

Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo « Vivere » fra i professori delle scuole superiori, medie e di avviamento di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Vivere » fra i professori delle scuole superiori, medie e di avviamento di Roma, con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario il dott. Romolo Cavarra.

(3468)

Nomina del commissario della Società cooperativa « La Procidana » in Procida

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « La Procidana » in Procida, e ne è stato nominato commissario il dott. Ricciotti Campenni.

(3469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Dobito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	721397	1.050 —	Bertalero Simone fu Giovanni, dom. in Alice Bel Colle (Alessandria), con usufrutto a favore di Orsi *Clara* fu Antonio ved. Bertalero, dom. in Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a favore di Orsi *Anna Clara Maria Brigida Paola*, ecc., come contro.
Id.	721398	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	734358	280 —	*De Rege Di Donato Rosa* fu Ernesto, nubile, interdetta, sotto la tutela della madre Viani D'Ovrano Camilla, ved. di *De Rege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.	*Derege di Donato Adele Rosa Erminia* fu Ernesto, nubile, interdetta sotto la tutela della madre Viani d'Ovrano Camilla *fu Gregorio* ved. *Derege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.
Id.	762935	98 —	*Derege* o *De Rege Di Donato Rosa* fu Ernesto nubile, interdetta sotto la tutela della madre Viani D'Ovrano Camilla ved di *Derege* o *De Rege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	75805	182 —	*De Rege* di Donato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	33900	948,50	*Derege* di Donato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	824312	280 —	*Derege* o *De Rege*, ecc., come sopra, interdetta sotto la tutela del fratello *Derege* o *De Rege* di Donato Luigi fu Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra, sotto la tutela del fratello *Derege* di Donato Luigi fu Ernesto, dom. in Torino.
P. Red. 3,50 % (1934)	395376	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 1ª	1956	Cap. nom. 10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825175	94,50	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	399624	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	244751	3.570 —	Come sopra, sotto la tutela del fratello Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 1ª	1955	1.000 —	Come sopra, sotto la tutela del fratello Luigi, dom. in Torino.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	259982	441 —	*Bellefemine* Maria fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Pisani Maria Nicola ved. *Bellefemine* Corrado, dom. a Bari.	*Bellifemine* Maria fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Pisani Maria Nicola ved. *Bellifemine* Corrado, dom. a Bari.
Id.	422051	1.452,50	Soldati *Orlando* fu Sante, minore sotto la patria potestà della madre Balagner Amparo di Giovanni.	Soldati *Oscar*, ecc, come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	379349	1.225 —	Valpreda Pierina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Angelina* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, con usufrutto a Rossi *Angiolina* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, dom. a Torino.	Valpreda Pierina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Natalina Angela* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, con usufrutto a Rossi *Natalina Angela* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, dom. in Torino.
Id.	379350	1.225 —	Valpreda Nella, ecc., come sopra.	Valpreda Nella, ecc., come sopra.
Id.	20624	350 —	Simeone *Giuseppa* di Giovanni, nubile, domiciliata ad Elena (Caserta).	Simeone *Maria Giuseppa*, ecc. come contro.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 13ª	280	Cap. nom. 8.000 —	Antonioli *Maria* fu *Mario Giuseppe*, minore sotto la tutela di Antonioli Ernesta di Giuseppe Giovanni, dom. in Gerre Caprioli.	Antonioli *Maria Elena* fu *Giuseppe Mario*, ecc., come contro.
Id. Serie 13ª	281	8.000 —	Antonioli *Lazzaro* fu *Mario Giuseppe*, ecc., come sopra.	Antonioli *Lazzarino* fu *Giuseppe Mario*, ecc., come contro.
Id. Serie 5ª	480	4.500 —	Romano *Mario Salvatore* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Totaro Elisabetta fu Domenico, dom. a Nerviano (Milano).	Romano *Salvatore Mario* fu Alfredo, ecc., come contro.
Id. Serie 7ª	1098	1.000 —	Minna *Gerolamo* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pofi (Frosinone).	Minna *Gaetano* di Sebastiano, ecc., come contro.
Id. Serie 11ª	407	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 3ª	1254	1.000 —	Minna *Sebastiano* di Sebastiano, ecc., come sopra.	Minna *Sebastiana* di Sebastiano, ecc., come sopra.
Id. Serie 4ª	1321	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 7ª	1097	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1947

Il direttore generale: CONTI

(2934)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 99.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative ai titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 17 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Montessori Pio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 5 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: D'Augerio Enrico fu Aurelio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 465,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1418 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Musso Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 992 — Data: 26 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cecinelli Vittore fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 9 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Rosolia Filippo di Orazio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 20 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Morini Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6230 — Data: 16 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Gandolfi Terenzio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 29 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Veneziani Aldo fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Martucci Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 19 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Orizio Domenica fu Diodato — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 17.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data 1° luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zanarini Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1943), nominativi 5 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 860 — Data: 18 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Milanese Maria Irene fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale: L. 23.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2551)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di esaminatore di IV classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868; riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi di guerra ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi od impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, riguardante provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente norme per l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia d'invenzioni di modelli e di marchi;

Viste le note n. 65453/12106.2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946 e n. 92930/12106.2.16.3/1.3.1. in data 15 febbraio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti l'autorizzazione a bandire un concorso a quattro posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale ed uno a quattro posti di esaminatore di 4ª classe in prova grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo suddetto riservato ai reduci, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che con la cessazione dello Stato di guerra è venuto meno l'obbligo di accantonare nei pubblici concorsi la metà dei posti in favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale dei quali cinque riservati ai laureati in ingegneria ed uno riservato ai laureati in chimica. Dei cinque posti riservati ai laureati in ingegneria, tre posti saranno assegnati ai candidati che nella domanda di ammissione al concorso chiederanno di sostenere, ed effettivamente sosterranno, le prove di esame di cui all'art. 8 del presente decreto nelle discipline di « macchine e tecnologie »; due posti saranno assegnati ai candidati che nella domanda di ammissione al concorso chiederanno di sostenere, ed effettivamente sosterranno, le prove di cui al citato art. 8 nelle discipline di « elettrotecnica e comunicazioni elettriche ». Al concorso sono ammesse le donne.

Un sesto dei posti viene riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1947.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali) via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono, inoltre, indicare a quale dei posti messi a concorso aspirino.

I candidati forniti di laurea in ingegneria debbono indicare esplicitamente se intendano sostenere le prove relative alle discipline di « macchine e tecnologie » oppure quelle relative alle discipline di « elettrotecnica e comunicazioni elettriche ».

I candidati debbono infine dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°. Il limite massimo di età è protratto a 45 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Poichè per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto del limite stabilito dall'art. 1 — ultimo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Il limite di 40 anni è inoltre elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria o in chimica. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare manzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autentica del sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa e alla elevazione del limite massimo di età;

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sot-

toposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso del n. 1) dell'art. 3 del presente decreto, debbono produrre anche un certificato dell'Amministrazione dal quale risulti espressamente che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* del ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati, delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma allegato al presente decreto:

Prova scritta:

1) per i concorrenti forniti di laurea in ingegneria che nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di sostenere le prove nelle discipline di « macchine » e « tecnologie », le prove verteranno sulle seguenti materie:

a) macchine;

b) tecnologie;

2) per i concorrenti forniti di laurea in ingegneria che nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di sostenere le prove nelle discipline di « elettrotecnica » e comunicazioni elettriche », le prove verteranno sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;

b) comunicazioni elettriche;

3) per i concorrenti forniti di laurea in chimica le prove verteranno sulle seguenti materie:

a) chimica generale ed inorganica;

b) chimica organica;

Prova orale:

la prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre una traduzione estemporanea dal francese di brani tecnici.

Il concorrente potrà chiedere inoltre nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue tedesca ed inglese.

La prova scritta delle lingue predette consisterà in una traduzione, senza vocabolario di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritti, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata fino ad un massimo di due punti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di esaminatori di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esaminatori di 4ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1947.

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1947
Registro 1, *foglio* 69. — BRUNO

PROGRAMMA DI ESAME

MACCHINE

Generalità e definizioni relative alle macchine a fluido, idrauliche e termiche, motrici ed operatrici. Macchine idrauliche motrici moderne. Ruota Pelton, turbine intubate e loro evoluzione. Turbina Kàplan. Macchine idrauliche operatrici. Turbo pompe; pompe alternative. Trasformatori e trasmettitori idraulici. Macchine operatrici a fluido gassoso. Compressori a volume. Compressori a turbina. Macchine termiche motrici. Motori a combustione interna. Motori a carburazione e motori ad iniziezione, a quattro ed a due tempi. Generatori di vapore. Accessori dei generatori di vapore. Motrici a vapore in genere. Motrici a vapori alternative. Turbine a vapore. Condensazione del vapore. Turbine a combustione interna.

TECNOLOGIE

Elementi, composti e reazioni fondamentali della siderurgia. Minerali di ferro ed altri materiali utilizzabili come materie prime in siderurgia. Prodotti siderurgici e loro classificazione. Acciai comuni. Acciai speciali. Ghise ordinarie, ghise di qualità (ghise perlitiche) ghise speciali. Alto forno. Convertitore Bessemer. Convertitore Thomas. Processo Siemens-Martin. Fabbricazione degli acciai comuni e speciali al forno elettrico. Metalli e loro leghe. Trattamenti termici di ricottura tempera e riferimento. Processi di cementazione. Forni e fusori (a manica, a riverbero, a crogiolo, elettrici). Modelli e formatura. Operazioni che seguono la colata. Colata della ghisa in conchiglia. Colata centrifuga dei metalli. Colate per iniezione sotto pressione. Magli e presse. Lavorazione allo stampo. Laminazione. Trafilatura. Fabbricazione dei tubi di ferro. Saldature in genere e saldatura autogena in particolare. Cesoie. Punzonatrici. Torni. Trapani. Presatrici. Seghe. Limatrici. Piallatrici. Stozzatrici. Rettificatrici. Affilatrici. Utensili per la lavorazione a mano e per quella meccanica.

ELETTROTECNICA

Unità di misura elettriche. Dielettrici e condensatori. Corrente continua e sue leggi. Elettrolisi. Pile ed accumulatori. Magnetismo ed elettromagnetismo. Corrente alternata e circuiti ad essa relativi. Principali strumenti di misure. Dinamo e motori a corrente continua. Alternatori e motori a corrente alternata. Trasformatori. Convertitori e convertitrici. Regolatori di tensione. Organi di protezione. Cenni descrittivi di centrali idroelettriche e termo elettriche, di sottostazioni di trasformazione e conversione. Cenni sull'uso dell'energia elettrica per scopi di illuminazione, riscaldamento, trazione e propulsione.

COMUNICAZIONI ELETTRICHE

Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Linee telefoniche e telegrafiche aeree. Cavi aerei, sotterranei e sottomarini. Pupinizzazione e krarupizzazione. Centrali amplificatrici. Principali apparati telegrafici. Telegrafia intracustica. Telegrafia armonica. Cenni sulla commutazione telefonica manuale e su quella automatica. Telefonia a frequenze vettrici su linee aeree e su linee in cavo. Principi e schemi di apparecchi tipo radio telegrafici e radio telefonici, trasmittenti e riceventi. Aerei. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Sistemi a fascio. Comunicazioni telefoniche a mezzo di ponti radio. Radio goniometria. Cenni sulla telefotografia e sulla televisione.

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Equilibri chimici. Catalisi e catalizzatori. Lo stato colloidale. Elementi di elettrochimica. Elementi di termochimica. Radioattività. Procedimenti ed apparecchi per la separazione dei costituenti i miscugli o le soluzioni. Gas nobili. Idrogeno. Metalli alcalini. Metalli alcalinoterrosi. Malte aeree e idrauliche, cementi. Magnesio. Alluminio. Leghe leggere. Cromo. Molibdeno. Tugsteno. Manganese. Ferro e ferro-leghe. Cobalto. Nichel; Metalli del platino: Argento. Processi fotografici. Oro. Rame. Zinco. Mercurio. Stagno. Piombo. Leghe metalliche. Boro. Carbonio. Combustibili solidi e combustibili gassosi. Silicio. Vetri. Prodotti ceramici. Azoto e concimi azotati. Fosforo e concimi fosfatici. Ossigeno. Solfo. Alogeni.

CHIMICA ORGANICA

Idrocarburi alifatici e aliciclici, con particolare riguardo ai petroli. Alcooli. Aldeidi e chetoni, acidi alifatici. Derivati alogenati dei composti alifatici. Eteri ed esteri, ed in particolare gliceridi e derivati. Monosi e poliosi ed in particolare zuccheri, amidi, cellulosa e derivati. Fibre tessili artificiali. Glucosidi. Derivati dell'acido carbonico. Ureidi e guaianidi. Diureidi. Composti alifatici solforati, arsenicali. Idrocarburi aromatici mononucleari, e a nuclei condensati distillazione del catrame di carbon fossile. Nitro derivati alifatici e aromatici con particolare riguardo agli esplosivi. Acidi solfonici. Fenoli e derivati. Alcooli aldeidi, chetoni, acidi aromatici e loro derivati. Estratti concianti e concia delle pelli. Ammine aromatiche e derivati. Sostanze coloranti. Composti etero ciclici. Alcaloidi. Terpelogeni e terpeni con particolare riguardo al caucciù. Sterine, ormoni e vitamine. Sostanze proteiche. Sostanze plastiche artificiali. Enzimi, fermentazioni e putrefazioni. Apparecchi per la determinazione delle caratteristiche fisiche e per l'analisi delle sostanze organiche.

N.B. — Dai programmi di « Macchine, Tecnologie », « Elettrotecnica », e « Comunicazioni elettriche », sia per le prove scritte che per quelle orali, sono esclusi i calcoli di progetto.

Nei programmi di « Chimica generale ed inorganica » e di « Chimica organica » le singole voci devono essere considerate anche con riferimento alla parte tecnologica.

Il Ministro: TOGNI

(3514)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.